



**Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
**Région Autonome Vallée d'Aoste**

Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles  
Département des Ressources Naturelles  
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali  
Dipartimento Risorse Naturali

Località Amérique n° 127/a  
11020 Quart (Aosta)  
Tel. 0165/776212  
Fax 0165/776256 - Telex 210820

Corps Forestier Valdôtain  
Corpo Forestale Valdostano  
Ufficio prevenzione e tutela ambientale



Prot. N.  
Vs./Rif.

ARCHIVAGE de l'ADMINISTRATION  
DE LA VALLÉE D'AOSTE  
Série S CAT 21C FAS 9 S. FAS 1  
24 DIC 2001  
Rif. n° 35404 di RH e, p.c.

Quart, -  
Quart,

**COPIA** ASS

PROT. BOI TORMI TUTTO MH

A tutte le Stazioni Forestali  
SEDI

Al Coordinamento Risorse  
Naturali  
SEDE

All'Ufficio per la Fauna  
Selvatica  
SEDE

All'Ufficio Ant'incendio  
Boschivo  
SEDE

All'Ufficio Affari Generali  
SEDE

Al Personale C.F.V.  
distaccato presso la Sezione  
di P.G. c/o il Tribunale  
SEDE

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di conversione delle sanzioni amministrative in euro.

In ragione dell'adozione della nuova moneta e della necessaria conversione degli importi delle sanzioni amministrative, attualmente indicati in lire nelle disposizioni di legge, si trasmette copia della circolare del Ministero dell'interno n. 82, in data 29.11.2001, relativa all'adeguamento all'euro delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Si ritiene inoltre opportuno fornire le seguenti indicazioni:

### Conversione degli importi delle sanzioni in euro:

Dal 1° gennaio 2002, a seguito del passaggio definitivo dalla lira all'euro, tutte le sanzioni sia penali che amministrative, attualmente espresse in lire, dovranno essere convertite nella nuova moneta. In merito il D.lgs 213/98 (disposizioni per l'introduzione dell'Euro), art. 51, dispone: "...2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato....3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali."

Pertanto, a partire da tale data, gli importi del limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie, fissati dalle vigenti disposizioni normative in lire, saranno **irrevocabilmente** tradotti in EURO. Se l'operazione di conversione produrrà dei decimali, gli stessi saranno eliminati.

Per quanto riguarda il calcolo dell'importo del pagamento in misura ridotta, si procederà come di consueto, considerando che, quando l'importo sarà il terzo del massimo edittale, il risultato della divisione potrà produrre ulteriori decimali. In questo caso, nel verbale, la cifra sarà indicata con due decimali dopo la virgola (ovvero i centesimi), eventualmente arrotondati secondo la regola generale (*il secondo decimale rimane invariato qualora il terzo decimale sia compreso tra zero e quattro, mentre deve essere arrotondato per eccesso qualora il terzo decimale sia compreso fra cinque e nove*). Nei casi la cifra non abbia decimali, si rammenta, l'importo dovrà comunque essere indicato con due zeri dopo la virgola.

Al fine del calcolo del P.M.R. si tenga presente che, in quasi tutti i casi in cui attualmente, con gli importi delle sanzioni espressi in lire, vi è corrispondenza fra il doppio del minimo e il terzo del massimo delle sanzioni edittali, con l'euro, per effetto del meccanismo di conversione, questa corrispondenza potrà venir meno. In tal caso si procederà secondo la regola generale che impone la scelta dell'importo più favorevole per il contravvenuto.

A titolo di esempio si riportano i seguenti casi:

- 1) Sanzione in materia di circolazione di veicoli a motore su strade interpoderali:  
art. 6, comma 1. lett. d):
- 2) *min lire* 120.000 : 1936,27 = **61,97 EURO**  
*max lire* 240.000 : 1936,27 = **123,94 EURO**  
In applicazione del suddetto criterio il limite minimo della sanzione sarà arrotondato, in base al c.d. **troncamento** in **61 EURO** e il limite massimo in **123 EURO**.  
L'importo in misura ridotta calcolato come segue: misura più favorevole 1/3 di 123 EURO = **41 EURO**.
- 3) Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti: art. 50, comma 1, D.lgs 22/97:  
*min lire* 50.000 : 1936,27 = 25,82 → **25 EURO**  
*max lire* 300.000 : 1936,27 = 154,93 → **154 EURO**  
L'importo in misura ridotta calcolato come segue: misura più favorevole 25x2 EURO = **50 EURO** (in precedenza il doppio del minimo e il terzo del massimo coincidevano nella cifra di lire 100.000).
- 3) Omettere di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina: art. 28, comma 1, lett. d) l.r.14/94:  
*min* non indicato  
*max lire* 150.000 : 1936,27 = 77,46 → **77 EURO**

L'importo in misura ridotta calcolato come segue: misura più favorevole 1/3 di 77 EURO = 25,666 arrotondato a **25,67 EURO**

**Estinzione dei verbali di contestazione in contanti:**

In premessa occorre sottolineare che non esiste alcuna norma che imponga al verbalizzante di accettare il denaro in contante al fine della conciliazione immediata del verbale all'atto della contestazione. Infatti il contravventore ha a disposizione 60 giorni per conciliare e il pagamento, oltre che alla Tesoreria regionale o comunale, può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale o mediante bonifico bancario. Si ribadisce tuttavia quanto già espresso in precedenti disposizioni, ovvero che si ritiene opportuno mantenere questa facoltà per il contravventore quando l'estinzione immediata dell'obbligazione consenta al medesimo di evitare il sequestro facoltativo previsto dall'art. 13 della l. 689/81 (es. canna da pesca). In tal caso, il pagamento immediato evita anche un inutile carico di lavoro da parte degli uffici preposti. Al di fuori di questi casi si ritiene non opportuno accettare il pagamento in contanti. Durante il periodo di doppia circolazione delle monete (1° gennaio 2002 - 28 febbraio 2002), tenendo conto di quanto espresso, al fine di evitare inutili operazioni di conversione (i verbali saranno espressi soltanto in euro), si dispone di non accettare, in ogni caso, l'estinzione nelle mani del verbalizzante dei verbali di contestazione in lire.

**Adozione di nuovi blocchetti di verbali di contestazione:**

Sono in fase di stampa dei nuovi blocchetti predisposti per l'indicazione dell'importo delle sanzioni in euro. Non appena disponibili verranno consegnati alle Stazioni forestali.

Sarà cura dello scrivente ufficio, inoltre, predisporre dei blocchetti aggiornati per le contestazioni delle violazioni al codice della strada.

**Predisposizione di prontuari delle principali violazioni:**

In allegato alla presente si trasmettono alcune tabelle aggiornate con gli importi dei limiti edittali delle sanzioni e i relativi P.M.R. convertiti in euro, da utilizzare per eventuali contestazioni, con le seguenti avvertenze:

- gli importi riportati nelle tabelle dovranno essere inseriti nei verbali relativi alle contestazioni di fatti accertati a partire dal **1° gennaio 2002** ovvero accertati in precedenza, ma contestati o notificati dopo tale data;
- a partire dalla stessa data non dovranno essere prese a riferimento nessuna delle tabelle, riportanti il P.M.R. di varie sanzioni, pubblicate sull'appendice allegata all'agenda del forestale del 2002, in quanto gli importi potrebbero essere errati.

Inoltre è in fase di preparazione un prontuario più completo in sostituzione del vecchio "vademecum del forestale" attualmente in dotazione.

I Comandanti di Stazione devono curare che tutto il personale prenda visione delle presenti disposizioni.

Distinti saluti.

Ufficio prevenzione e tutela ambientale  
Dipendente incaricato: Brig. Aldo Martello (0165/776212)

MA/am  
martello



3

il Direttore  
-Dott. Paolo ORELLER -

**URGENTE**  
IL DIRETTORE  
+Dott. Paolo ORELLER -